
I consiglieri

Debutta il sorteggio secco sia per i togati sia per i laici

La riforma introduce la procedura di sorteggio secco sia per la componente togata sia per quella laica, di nomina politica, dei due Consigli superiori.

Confermati i tre componenti di diritto, gli altri consiglieri sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune (entro sei mesi dall'insediamento) compila

mediante elezione e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. I componenti individuati con sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva